

faccia appello a speciali attitudini, e quindi in questo caso un'amministrazione speciale è legittima e necessaria. Ma quando un fondatore genericamente destina una parte o tutte le sostanze sue a vantaggio dei poveri, la scelta dell'una piuttosto che dell'altra persona per amministrarle non può essere determinata da attitudini speciali; il fondatore se ne rimette a quell'amministrazione che le circostanze gli suggeriscono migliore; e però in tal caso parmi non si possa meglio interpretare la intenzione sua che attribuendo l'amministrazione a coloro i quali per voto del comune sono riconosciuti più idonei. Ed ecco un primo argomento onde, rispetto ai beni genericamente devoluti ai poveri, preferirei l'amministrazione delle congregazioni di carità.

Ma v'ha di più. Quando si tratta di uno scopo determinato, o per tradurre la cosa in termini più pratici, quando si tratta di uno stabilimento, come a dire di un orfanotrofio, di un asilo, di un ospedale, l'amministrazione speciale è richiesta dalla natura stessa delle cose. È facile comprendere come a preside di un ospedale convenga piuttosto un medico che un individuo estraneo all'arte salutare, e via dicendo. In ciascuna di coteste amministrazioni speciali si formano tradizioni utili, alle quali possono con profitto attingere anche i futuri amministratori; quindi, per ciò che è degli stabilimenti propriamente detti, non dubito che convenga adottare il sistema della specializzazione. Ma si può egli dire altrettanto dei lasciti destinati, senz'altra indicazione, a pro dei poveri? Qui non è luogo a tradizione, qui non è luogo a norme speciali, dedotte da particolari discipline, ma bisogna informarsi allo spirito dei tempi, ai principii generali direttivi dell'assistenza. Ora di questo spirito dei tempi, di questi principii generali, io trovo che gli interpreti migliori sono gli uomini in cui il comune, che val quanto dire l'opinione pubblica, ripone la propria fiducia. E trovo altresì che la ragione dei tempi essendo di natura sua progressiva, debba eziandio l'amministrazione che se ne informa essere rinnovabile di pari coi progressi di quella.

Aggiungo un ultimo argomento.

La vigilanza, la tutela che la legge commette alle deputazioni provinciali sulle opere pie, allora soltanto potranno riescire efficaci quando abbiano un ente determinato su cui attuarsi, quale è appunto uno speciale istituto di carità; ma non potranno se non cadere a vuoto, quando si voglia che faticosamente ormeggino tutti i mandati individuali, rispetto ai quali non vi può essere altra garanzia che quella offerta dalle persone medesime che ne sono investite.

Il controllo adunque delle deputazioni provinciali riuscirà pur esso illusorio ove sia costretto ad esercitarsi sopra amministrazioni fiduciarie di beni genericamente destinati ai poveri. Ed anche per ciò affermo e ripeto che meglio sia avocare alle congregazioni di carità la amministrazione di cotesti beni.

Nè intendo per altro ammettere che pur rispetto alle amministrazioni d'istituti speciali debba poi accettarsi per buona ogni eredità del passato, e non abbia altresì

in esse ad aprirsi un qualche spiraglio al pensiero riformatore; credo anzi che all'uopo occorran più larghe provvidenze che non sian quelle introdotte dalla Commissione all'articolo 24, avvegnachè non solamente sia mestieri intromettere il controllo dell'opinione pubblica sugli statuti di cotali opere pie, come la Commissione concede, ma altresì, a mio avviso, sul personale delle loro amministrazioni. Ed intorno a ciò mi riservo di presentare un apposito emendamento quando quell'articolo verrà in discussione. Ma non credo che si debba rimandare a quell'articolo, come forse la Commissione sarà per proporre, la discussione intorno alla massima da me enunciata; imperocchè, se ora in questo articolo 4 si sancisce il principio messo innanzi dalla Commissione, che cioè tutte, senza eccezione, le opere pie rimangano alle amministrazioni che ne sono attualmente investite, non si potrà effettuare poi riforma alcuna, se non mediante l'iniziativa dei singoli Consigli comunali; la quale quanto sia per riescire malagevole, lascio dirlo a chi sa quanta differenza ci corra dall'applicare una legge, al fare di volta in volta una novità; la legge pone norme generali che senza odiosità possono essere applicate ovunque; le novità, odiose sempre, da farsi per iniziativa dei Consigli, o esigono prove materiali di cattiva amministrazione, difficilissime a ottenersi, o conducono a processi d'intenzione.

Perciò io prego la Camera di recar fin d'ora la sua attenzione su questo punto, se cioè essa voglia che tutte in genere le opere pie rimangano alle attuali amministrazioni, oppure se voglia sancire la massima che, quanto alle opere genericamente devolute, senza altra speciale destinazione, ai poveri, esse debbano essere amministrate dalle congregazioni di carità.

In questo ultimo senso suona appunto il mio emendamento che è così concepito:

« L'amministrazione delle opere pie, *le quali hanno uno scopo speciale determinato dalle tavole di fondazione*, è affidata ai corpi morali, Consigli, direzioni collegiali o singolari istituite dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore. »

Aggiungo ancora una parola per chiarire il perchè nel mio emendamento io abbia cassata la formola: *o da antiche consuetudini*, stata adottata dalla Commissione. La Commissione diceva che le opere pie rimangono alle amministrazioni le quali sono istituite sia dalle tavole di fondazione, sia da speciali regolamenti in vigore, sia infine dalle consuetudini. Io tolgo quest'ultimo inciso, perchè la consuetudine mi pare veramente un criterio così vago, così poco sicuro, che assai volte aprirebbe il varco all'abuso. Io credo che, se vi è norma utile, sarà consegnata nei regolamenti; ma se unicamente è commessa alla consuetudine, noi non possiamo *a priori* apporvi il suggello e la sanzione di legge.

Io propongo infine di cancellare il secondo alinea di questo articolo 4, il quale parla del caso in cui venga a mancare un'amministrazione, e stabilisce i modi con cui debba a tale amministrazione supplirsi; imperocchè mi pare che sede più acconcia a siffatta disposi-